

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – anno 2020

In questa informativa si riportano i riferimenti principali dell'imposta e alcuni chiarimenti. Per approfondimenti si invita a consultare i singoli Regolamenti disponibili sul sito.

IN EVIDENZA

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 (che riprende il decreto n. 34/2020) in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, beneficiano dell'esenzione IMU per l'anno 2020:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Immobili di categoria D3 (cinema, teatri, sale per spettacoli e concerti) sono esentati solo per il saldo IMU 2020 (mentre è dovuto l'acconto).

Cos'è l'Imu

La nuova normativa di riferimento dell'IMU è contenuta **nella legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)**, in particolare l'art. 1 commi da 738 a 783. La citata legge, oltre a riformulare l'IMU, ha definitivamente abrogato la Tasi.

Chi paga

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.

Sono quindi soggetti passivi dell'Imu:

- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

- **prima rata entro il 16 giugno 2020;**
- **seconda rata entro il 16 dicembre 2020.**

E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.

Dove e come si paga

Il versamento si effettua con modello F24 (in Posta, in banca, o per via telematica). Tramite bonifico per coloro residenti all'estero privi di un conto corrente in una Banca italiana e previo contatto con l'ufficio Tributi. E' possibile pagare l'IMU anche online.

Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

3912	Abitazione principale e relative pertinenze
3913	Immobili rurali strumentali
3914	Terreni agricoli
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati diversi dalla categoria D
3923	Interessi (a seguito di accertamento)
3924	Sanzioni (a seguito di accertamento)
3925	Immobili di categoria D (quota Stato)
3930	Immobili di categoria D (quota Comune)

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per la quota dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice **identificativo del Comune di Carbonera: B744.**

Decimali. L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72,00 euro; 72,50 si arrotondano a 73,00 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.

Importo minimo: Non vi è l'obbligo di eseguire il versamento IMU se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2020 è inferiore a € 12,00.

Base imponibile

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, ossia il valore, sulla quale applicare l'aliquota.

FABBRICATI: la base imponibile, dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:

Categoria catastale dell'immobile	Tipologia	Moltiplicatore Imu
A (tranne A/10)	abitazioni	160
A/10	uffici e studi privati	80
B	collegi, scuole, ospedali, etc.	140
C/1	negozi e botteghe	55
C/2 C/6 C/7	magazzini, autorimesse, tettoie	160
C/3 C/4 C/5	laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fin lucro	140
D (tranne D/5)	alberghi, teatri, etc.	65
D/5	banche e assicurazioni	80

Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000,00 il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000,00 x 1,05 x 160 = 168.000,00).

N.B: Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data del nuovo accatastamento. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 701/1994, la

rendita proposta dal contribuente mediante doc.fa, se rettificata dal catasto entro dodici mesi, perde qualunque efficacia sin dalla data della sua presentazione ed è sostituita dalla rendita definitiva.

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata al Catasto o presso l'Ufficio Tributi del Comune.

TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. I terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti dall'imposta.

AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta. Il Comune di Carbonera non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.

In merito alle aree edificabili si ricorda che in data 30/06/2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, è stato adottato il Piano degli Interventi n. 2 (che è lo strumento urbanistico vigente).

Prima di effettuare il calcolo dovuto sui terreni agricoli e/o sulle aree fabbricabili i contribuenti sono invitati a verificare se tali immobili abbiano subito trasformazioni da agricoli a edificabili e viceversa e/o se le aree fabbricabili abbiano subito modifiche nella capacità edificatoria. (fare riferimento alla variante n. 2 approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 4.12.2019)

Aliquote IMU 2020

	ALIQUOTA IMU
Abitazione principale (cat. A01, A08, A09, c.d. abitazioni di lusso, pertinenze: C02, C06, C07)	6,00 ‰
Detrazione	200,00 €
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	9,6 ‰
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) Uffici e studi privati (A10) Negozi e botteghe (C01)	9,6‰
Istituti di credito ed assicurazioni	9,6‰
Terreni agricoli	9,6‰
Terreni incolti	9,6‰
Aree fabbricabili	9,6‰
Fabbricati strumentali all'attività agricola (immobili con annotazione di ruralità e D10)	1,00‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)	1,00‰

Esclusioni/esenzioni dall'imposta

L'Imu non si applica:

- all'abitazione principale (ossia la casa dove si ha la residenza e di cui si è proprietari) e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali si applica l'aliquota del 6,00‰ e la detrazione di € 200,00;
- Alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (**NOVITA' RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA non si parla più di coniugi ma solo di genitori. Ne consegue che non è più esclusa l'IMU per il coniuge non più residente se mancano i figli**);
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- a un unico immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (deve essere presentata la Dichiarazione IMU);

- ai fabbricati posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992.

NOVITA': Dall 01/01/2020 sono assoggettati ad IMU :

- Gli immobili posseduti a titolo di proprietà a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in Italia, da cittadino italiano residente all'Estero iscritto all'AIRE, già pensionato nel paese di residenza;
- I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola D10 o con annotazione di ruralità;
- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, e per i quali è stata presentata la Dichiarazione IMU

Definizione di Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. In tale circostanza si deve presentare dichiarazione IMU indicando quale immobile è adibito ad abitazione principale del nucleo familiare.

Ne consegue che:

- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria. La pertinenza è definita dall'art. 817 del Codice Civile.

Differenza tra concetto di “Prima casa” e quello di “Abitazione principale”: *molto spesso i due concetti sono utilizzati come sinonimi ma, di fatto, hanno un diverso rilievo fiscale.*

La “prima casa” è il primo immobile ad uso abitativo che una persona acquista nel territorio italiano e consente all'acquirente di godere di particolari vantaggi fiscali in occasione del suo acquisto (sia per quanto attiene all'IVA, al mutuo, all'imposta di registro, quanto alle imposte catastali); non richiede gli stessi vincoli dell'Abitazione principale. Per ottenere le “agevolazioni prima casa” è sufficiente che la residenza nel Comune dove si trova l'immobile venga attribuita entro 18 mesi dalla compravendita.

Per gli immobili acquistati successivamente non è possibile godere dei “benefici prima casa”.

- Il concetto di prima casa non si applica a nessun altro contesto se non al momento dell'acquisto.
- La prima casa potrebbe non essere la propria abitazione principale

L'Abitazione principale (concetto introdotto con l'IMU, Decreto Monti 2011) è l'immobile di cui il soggetto passivo è proprietario e vi ha stabilito residenza e dimora abituale. Ai fini IMU il requisito della contestuale dimora e residenza anagrafica del soggetto passivo e del suo nucleo familiare costituisce elemento imprescindibile perché l'immobile possa essere qualificato come Abitazione principale.

- L'abitazione principale potrebbe non essere il primo immobile ad uso abitativo che una persona ha acquistato e potrebbe non aver goduto dei benefici fiscali prima casa.
- L'abitazione principale consente l'esenzione dell'IMU; la detrazione del 19% degli interessi passivi del mutuo; la rendita catastale non è imponibile in sede di calcolo IRPEF; possono esserci agevolazioni per imposte locali TASI e TARI, per le utenze domestiche, ecc.

Casi particolari

Anziani o disabili in ricovero permanente

L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, è equiparata ad abitazione principale e pertanto esente dall'IMU.

Genitori separati/divorziati e assegnazione della casa familiare

A seguito di provvedimento del giudice di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ecc il genitore assegnatario dell'immobile gode del diritto di abitazione ed è pertanto l'unico soggetto passivo dell'imposta.

All'Ufficio Tributi è necessario trasmettere, unitamente alla Dichiarazione IMU, copia del provvedimento sopra indicato per determinare la data da cui far decorrere l'assegnazione della casa familiare e l'esclusione dal pagamento IMU da parte del genitore non più residente. (RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA DAL 2020 non si parla più di coniugi e casa coniugale ma solo di genitori e casa familiare: ne consegue che non è più esclusa l'IMU per il coniuge non più residente se mancano i figli);

Successioni

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso di uno dei due, sia se l'immobile era di proprietà solo del coniuge defunto sia se era in comproprietà. Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.

Fabbricati rurali strumentali

Si intendono D10 ed immobili con annotazione di ruralità.

Fino al 2019 erano esenti. Nel 2020 sono soggetti all'aliquota di base dell' 1‰.

Fabbricati di categoria D

Per i fabbricati di categoria catastale D, compresi i D10 non agricoli strumentali, il versamento IMU è dovuto nella misura del 7,6‰ allo Stato e del 2,00‰ al Comune.

Immobili di interesse storico-artistico

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a), del D.L. n. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.

N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.

Immobili inagibili

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. n. 201/11 e dell'art. 9 del Regolamento IMU, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente che prima era agibile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione (es: immobili in cui sono in corso interventi edilizi di ammodernamento, conservazione; immobili a cui manchino gli allacciamenti ad utenze).

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Urbanistica con perizia a carico del proprietario, su domanda redatta in carta semplice da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegando possibilmente una perizia redatta da un tecnico abilitato che attesti i requisiti richiesti).

La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della Dichiarazione sostitutiva, attestante lo stato di inagibilità.

L'ufficio controlla a campione la veridicità delle dichiarazioni tramite sopralluogo.

La dichiarazione IMU va presentata sia per richiedere l'agevolazione, sia quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile.

Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione

Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.

N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.

Immobili in comodato

All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:

- l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello di richiesta registrazione (modello 69);
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Riguardo a quest'ultimo requisito, il MEF ha precisato che per *"un solo immobile"* in Italia deve intendersi un solo immobile *"ad uso abitativo"*. Pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti, può beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo che, oltre alla propria abitazione principale e a quella data in comodato, possiede altri immobili non abitazioni (es. pertinenze) (vedere Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 e Risposta 8 Aprile 2016 prot. 8876 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Per godere dell'agevolazione deve essere presentata Dichiarazione IMU, che vale anche per gli anni successivi. Se il comodato varia o cessa, occorre presentare una nuova Dichiarazione IMU.

Immobili in comodato a parenti invalidi

Per le abitazioni concesse in comodato a parenti, nella cui famiglia conviva e risieda un invalido per almeno il 67% o portatore di handicap in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 **l'aliquota è del 4,6‰**. (Da intendersi parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado di parentela: **genitori, figli, fratelli e nipoti figli di un proprio figlio o figlia**). Per usufruire dell'aliquota agevolata **il contribuente deve presentare al Comune una apposita autocertificazione entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta in cui viene usufruita**, allegando il verbale della Commissione Medica dell'A.S.L. attualmente valido e l'attestazione dell'invalidità o dell'handicap e della sua durata.

Immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato è prevista una riduzione del 25% dell'imposta purché il contratto sia stipulato ai sensi della **legge 431/1998, art. 2, comma 3** (pertanto sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla medesima legge).

Il contratto deve essere stipulato alle condizioni previste dagli Accordi Territoriali per le locazioni nel Comune di Carbonera.

Il contratto, completo di dati catastali dell'immobile, insieme all'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2017 devono essere trasmessi all'Ufficio Tributi. Il proprietario è tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche del contratto (es. risoluzione anticipata del contratto, subentro di un nuovo conduttore, ecc).

Immobili posseduti da residenti all'estero (compresi soggetti AIRE) sono assoggettati all'IMU con aliquota ordinaria del 9,6‰.

E' stata abolita l'esenzione prevista per gli immobili posseduti da soggetti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Quindi dal 2020 tali unità sono soggette ad IMU. (il pagamento può avvenire utilizzando il modello F24 o tramite bonifico previo contatto con l'Ufficio Tributi).

Fabbricati Merce

Gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono soggetti ad IMU dello 0,1 %.

Per godere dell'aliquota agevolata prevista deve essere trasmessa la Dichiarazione IMU. Senza presentazione della Dichiarazione IMU si applica l'aliquota ordinaria del 9,6‰.

Terreni agricoli

Sono soggetti all'imposta, con aliquota ordinaria del 9,6‰, solo se non posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Sono considerate terreni agricoli le aree

edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

Dichiarazione IMU

Le variazioni 2019 devono essere dichiarate entro il 31 dicembre 2020. Per le variazioni 2020 il termine è il 30 giugno 2021.

La dichiarazione IMU deve essere presentata da coloro che vantino il diritto a usufruire di riduzioni di imposta oppure nel caso in cui il Comune non sia in possesso delle informazioni necessarie alla verifica del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Il contribuente è tenuto per legge a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo e a pena di decadenza, una apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per le variazioni IMU. Tra i casi più significativi la Dichiarazione IMU è necessaria per : Fabbricati inagibili o inabitabili, Fabbricati di interesse storico o artistico, Immobili in leasing, Aree divenute fabbricabili (anche a seguito di demolizione) dichiarando il valore dell'area. Nel caso il nucleo familiare abbia più di un'immobile nel territorio comunale deve essere dichiarato quale è adibito ad abitazione principale.

La dichiarazione è sempre dovuta per usufruire di esenzioni non previste per legge e/o di agevolazioni e ogniqualvolta intervengano modifiche.

L'omessa dichiarazione e l'infedele dichiarazione sono oggetto di Accertamento.

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzare la propria posizione con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,2% nel 2016, 0,10% nel 2017, 0,30% nel 2018, 0,80% nel 2019, 0,05 dal gennaio 2020).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e a seguito dell'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13 del D.Lgs 472/1997 è stata introdotta un'ulteriore possibilità di regolarizzazione per i contribuenti che dovessero sfiorare un anno dalla scadenza originale dell'imposta, chiamata ravvedimento operoso lunghissimo.

Il ravvedimento operoso consente la regolarizzazione entro:

- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%.
- oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%.

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Rimborsi, compensazioni, versamenti ad altri Comuni e regolarizzazione versamenti

RIMBORSI

Chi ha versato più del dovuto può richiedere il rimborso. Il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro cinque anni dalla data del versamento (D.L. n. 296/2006 art. 1 comma 164).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 2 del 13 dicembre 2012, ha precisato che i contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso in cui il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta. La domanda di rimborso, redatta preferibilmente sull'apposito modello, va presentata o spedita all'ufficio eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'art. 1, commi 724 e 726 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che, in relazione alle istanze di rimborso dell'Imu, il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno l'eventuale quota a carico dell'erario.

Il Ministero effettua i rimborsi direttamente al cittadino. Pertanto è bene che nella richiesta di rimborso il contribuente indichi l'IBAN del proprio conto corrente sul quale effettuare il versamento.

Con decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 e con circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016 del MEF è stato disposto l'inserimento, da parte dei Comuni, dei dati relativi ai rimborsi di competenza statale in apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

COMPENSAZIONI

Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione con le prossime rate del tributo di competenza comunale.

La compensazione consiste nel sottrarre l'importo di cui si è a credito dalle rate successive del tributo. L'importo da compensare deve riferirsi ad annualità per le quali non è decaduto il diritto al rimborso (di norma, cinque anni dalla data del pagamento). Se si intende usufruire della compensazione, è necessario presentare all'ufficio l'apposito modello. Il modello va presentato o spedito (anche via fax al n. 0422/691165) eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria.

VERSAMENTI AD ALTRI COMUNI

In caso di versamenti effettuati erroneamente presso altri Comuni il contribuente è pregato di segnalare l'errore all'ufficio allegando copia del versamento per l'eventuale regolarizzazione.

REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI

Nel caso in cui il tributo dovuto sia stato complessivamente versato, ma siano stati erroneamente indicati i codici tributo e versato allo Stato somme di competenza del Comune, o viceversa, il contribuente segnala l'errore all'ufficio per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.

Ufficio Tributi

Ufficio Tributi del Comune di Carbonera

telefono 0422 691131 oppure 0422 691132

e-mail ufficiotributi@carbonera-tv.it solo per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni

pec comune.carbonera.tv@pecveneto.it (indirizzo di posta certificata) per tutti gli altri casi

orario di ricevimento al pubblico: lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 12.30, martedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30, mercoledì dalle 15.00 alle 19.00.

Responsabile dell'Ufficio Tributi: Paola Fresch

Regolamenti del Comune di Carbonera disponibili sul Sito

Per approfondimenti si invita a consultare i singoli Regolamenti disponibili sul sito.

- Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU
- Regolamento Generale delle Entrate
- Regolamento per l'accertamento con adesione del contribuente
- Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale – IUC
- Regolamento per la Disciplina dell'Interpello.